



05.2010

DA COMPILARE SE LA SALARIATA HA PIÙ DI UN DATORE DI LAVORO (1 FORMULARIO PER DATORE DI LAVORO)

DATORE DI LAVORO

N° di affiliato : _____
Nome dell'impresa : _____
Indirizzo : _____
Telefono : _____

PERSONA ASSICURATA

N° AVS : _____
Cognome e nome : _____

INDICAZIONI SUL DIPENDENTE

Fornire le indicazioni inerenti alla situazione salariale dalla persona assicurata.

- Salario orario
Ultimo salario orario per _____ ore settimanali CHF _____
- Indennità di vacanze e festivi (se salario orario) CHF _____
- Salario mensile lordo CHF _____
- Salario in natura (vitto e alloggio)
 ora mese 4 settimane anno CHF _____
- Altre retribuzioni
(13a mensilità, provvigioni, gratificazioni, mance, ecc.)
 ora mese 4 settimane anno CHF _____
- Durata del rapporto di lavoro dal _____
al _____

Salario soggetto a contributi AVS nei 9 mesi precedenti il parto (senza le indennità giornaliere dell'AINF o dell'AMal)			Assenze a causa di malattia o d'infortunio (specificare M=malattia / I=Infortunio)	
Mese	Anno.....	Anno.....	Dal	Al
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'indennità deve essere versata : al datore di lavoro (persona assicurata con contratto di lavoro)
 alla dipendente (persona assicurata senza datore di lavoro o disoccupata)

INDIRIZZO BANCARIO O POSTALE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Banca* / CCP : _____
Titolare del conto : _____
Località : _____
*N° IBAN : _____
*Clearing della banca : _____

IMPORTANTE

L'indennità in caso di maternità può essere accordata al massimo per 14 settimane e solo a condizione che, dopo il parto e durante il congedo di maternità, la madre abbia cessato a tutti gli effetti qualsiasi attività lucrativa. L'indennità in caso di maternità è versata anche se, allo scadere delle 14 settimane di congedo di maternità, non viene ripresa l'attività lucrativa. Una qualsiasi ripresa dell'attività lucrativa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo di maternità provoca l'estinzione immediata e irreversibile del diritto all'indennità di maternità. Se un'attività lucrativa è ripresa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo di maternità, il datore di lavoro e la madre s'impegnano ad informare immediatamente la cassa di compensazione. Le indennità in caso di maternità versate a torto devono essere restituite. La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare può comportare delle sanzioni. Il datore di lavoro conferma d'aver preso conoscenza delle disposizioni sopra menzionate.

Luogo e data

Firma del datore di lavoro